SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori di taluni comuni della regione Campania colpiti da eccezionali eventi atmosferici . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 27 agosto 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Momcilov Dragana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 8

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 settembre 2001.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003 - prima e seconda tranche . . . . Pag. 8

DECRETO 20 settembre 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni . . . . Pag. 12

DECRETO 20 settembre 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 settembre 2001 . . . . Pag. 12

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 8 giugno 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale per uso umano «Puregon» . . . . Pag. 13

Ministero della salute

DECRETO 3 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Luis Moya Fernandez del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 14

DECRETO 3 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nuria Coral Ferrer del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 14

DECRETO 3 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Rodriguez Diez Jesus del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 15

DECRETO 3 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Rafael Vicetto Martinez del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 15

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 5 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Elwin Anthony Van Dijk del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare . . . . . Pag. 16

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 19 luglio 2001.

Autorizzazione al Laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE . . . . Pag. 16

DECRETO 1° agosto 2001.

Autorizzazione al Laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Firenze ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico . . . . Pag. 17

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, art. 10, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Società consortile Garibaldi, unità di Catania. (Decreto n. 30171). . . . . Pag. 18

DECRETO 27 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alstom Power Italia, unità di Milano e Sesto San Giovanni. (Decreto n. 30172) . . . . Pag. 19

DECRETO 27 luglio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Centro preparazione stampa, unità di Roma. (Decreto n. 30173) . . . . Pag. 19

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mix Ceramiche, unità di Fiorano. (Decreto 30174) . Pag. 20

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Fover, unità di Foligno. (Decreto n. 30178) Pag. 21

DECRETO 27 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia Cash and Carry, unità di Bari. (Decreto n. 30179) . . . . Pag. 21

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. K & M Industrie metalmeccaniche, unità di Palermo. (Decreto n. 30180) . . . . Pag. 22

DECRETO 31 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Garibaldi, unità di Civitavecchia e Messina. (Decreto n. 30181) . . . . Pag. 23

DECRETO 31 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garboli-Rep-Impresa Generale Costruzioni ora Garboli Conicos S.p.a., unità di Catania - MCTC, Cesena - MCTC, Chieti - MCTC, Firenze - MCTC, Genova - Palazzo ducale, Milano uffici e Mazzo di Rho, Napoli - MCTC II, Palermo, Palomonte, Pomigliano D'Arco, Ponticelli urb.zione-viabilità-alloggi, Prato - Po - MCTC, Roma - uffici di sede, Roma est -

MCTC, Roma Acilia - Atac, Roma - Autostrade, Roma - Fiumicino, Roma - magazzino, Roma - Massimo, Roma - Pietralata, Roma - varie c/terzi, Roma - via di Brava, Roma - Villa Borghese, Roma - uffici PT c/terzi, Taranto - Ilva, Venezia - MCTC. (Decreto n. 30182) . . . . Pag. 24

DECRETO 31 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Te.R., unità di stabilimento e uffici di Catania. (Decreto n. 30183) . . . . Pag. 25

DECRETO 31 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Merlo Luigino L. di Merlo Marziano & C., unità di Torino. (Decreto n. 30184). Pag. 26

DECRETO 31 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Stampi, unità di Caresana. (Decreto n. 30185). . . . . Pag. 26

DECRETO 31 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c Calzaturificio Etna di Ciannarella L. & M., unità di Barletta. (Decreto n. 30188). Pag. 27

DECRETO 1° agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Se.F., unità di Balangero. (Decreto n. 30189) . . . . Pag. 27

DECRETO 1° agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, dal 1° giugno 2001 Colonna 2000, unità di Pescara, Rieti e Roma. (Decreto n. 30190). Pag. 28

DECRETO 1° agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana dal 1° giugno 2001 Colonna 2000, unità di Roma. (Decreto n. 30191) . . . . Pag. 29

DECRETO 1° agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. DEA, unità di Guarcino e Subiaco. (Decreto n. 30192) . . . . Pag. 29

DECRETO 1° agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione saraiale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SISAS - Soc. italiana serie acetica sintetica, unità di Milano. (Decreto n. 30193). Pag. 30

DECRETO 1° agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento strordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philadelfia, unità di S. Gregorio. (Decreto n. 30194) Pag. 31

DECRETO 1° agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotton Due, unità di S. Gregorio. (Decreto n. 30195) . . Pag. 31

DECRETO 3 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria italiana alcool, unità di Oliveto Citra. (Decreto n. 30196). . . . . Pag. 32

DECRETO 3 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kimberly Clark, unità di Verzuolo. (Decreto n. 30197) . . Pag. 33

DECRETO 3 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kimberly Clark, unità di Romagnano Sesia. (Decreto n. 30198) . . . . Pag. 33

DECRETO 3 agosto 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Firema trasporti, unità di Sesto S. Giovanni. (Decreto n. 30200). . . . . Pag. 34

DECRETO 3 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firema trasporti, unità di Sesto S. Giovanni. (Decreto n. 30201). . . . . Pag. 34

DECRETO 7 agosto 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Lear Corporation Italia, unità di Pesaro. (Decreto n. 30202) . . . . Pag. 35

DECRETO 7 agosto 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Linostar, unità di Patrica. (Decreto n. 30203). . . . . Pag. 36

DECRETO 7 agosto 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. RCS Editori - Settore quotidiani, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 30204). Pag. 36

DECRETO 7 agosto 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.n.c. La Fucinatura G. Carbone di L. Carbone, unità di Cercola. (Decreto n. 30205) . . Pag. 37

DECRETO 7 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. G. Costa, unità di Castellaneta. (Decreto n. 30206). . . . . Pag. 37

DECRETO 7 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Sulpol, unità di Trevi. (Decreto n. 30207) . . . . Pag. 38

DECRETO 7 agosto 2001.

Revoca parziale del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cugini Clapis Compensati, unità di Robbio. (Decreto n. 30208) . . . . Pag. 38

DECRETO 7 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, unità di Pesaro. (Decreto n. 30209). . . . . Pag. 39

DECRETO 7 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linostar, unità di Patrica. (Decreto n. 30210) . . . . Pag. 39

DECRETO 7 agosto 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. R.C.S. Editori - Settore quotidiani, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 30211) . . . . Pag. 40

DECRETO 7 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Fucinatura G. Carbone di L. Carbone, unità di Cercola. (Decreto n. 30212) . . . . Pag. 40

DECRETO 7 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G. Costa, unità di Castellaneta. (Decreto n. 30213). . . . . Pag. 41

DECRETO 7 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sulpol, unità di Trevi. (Decreto n. 30214) . . . . Pag. 42

DECRETO 7 agosto 2001.

Revoca e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cugini Clapis Compensati, unità di Robbio. (Decreto n. 30215). . . Pag. 42

DECRETO 7 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. DSM Capua, unità di Capua. (Decreto n. 30216) . . . . Pag. 43

DECRETO 7 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Industria, unità di Genova, Pero, Sesto San Giovanni. (Decreto n. 30217) . . . . Pag. 44

DECRETO 8 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia Cash and Carry, unità di Venezia - Mestre. (Decreto n. 30219). . . . . Pag. 45

DECRETO 8 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intelit, unità di Catania, Napoli, Palermo. (Decreto n. 30220). . . . . Pag. 46

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano, unità di stabilimento di Torino. (Decreto n. 30221). Pag. 46

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della Bull HN Information Systems Italia S.p.a., ora Bull Italia S.p.a., unità di Avellino - Prata Principato Ultra, Bari, Castelmaggiore, Firenze, Genova, Padova, provincia di Milano (Pregnana - Monza - Sedriano - V. Nuvol), Rende, Roma, Torino, Tremestieri Etneo. (Decreto n. 30222). Pag. 47

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione della modifica del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Rotamfer, unità di Arese, Sesto S. Giovanni, Castelnuovo del Garda. (Decreto n. 30223) . . . . Pag. 47

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Hydro Drilling International, unità di Alessandria. (Decreto n. 30224) . . . . Pag. 48

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Coimel, unità di Catanzaro Lido. (Decreto n. 30225) . . . . Pag. 49

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Tacconi Sud, unità di Latina. (Decreto n. 30226) . . . . Pag. 49

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ligure dolciaria, unità di stabilimento Sassello. (Decreto n. 30227) . . . . Pag. 50

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Tamigi, unità di Moncalieri. (Decreto n. 30228) . . . . Pag. 50

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Officine metallurgiche G. Cornaglia, unità di Beinasco. (Decreto n. 30229). . . . . . Pag. 51

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Alto Lazio, unità di Viterbo. (Decreto n. 30230). . . . . Pag. 51

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione della prosecuzione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Radim, unità di Pomezia. (Decreto n. 30231) . . . . Pag. 52

DECRETO 10 agosto 2001.

Reiezione del programma di proroga complessa per conversione aziendale della S.p.a. Palmera, dal 1º agosto 1998 Consorzio Madia Diana S.r.l., unità di Bari. (Decreto n. 30232). Pag. 52

DECRETO 10 agosto 2001.

Reiezione delle istanze di riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.T.I. Azienda tabacchi italiani, unità di Battipaglia e Pontecagnano. (Decreto n. 30236) . . . . Pag. 53

DECRETO 10 agosto 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, area del comune di Sarroch, imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto integrato di classificazione a ciclo combinato (I.G.C.C.) per l'autoproduzione di energia elettrica e dell'impianto di ossigeno nell'ambito della raffineria Saras di Sarroch. (Decreto n. 30237) . . . . Pag. 54

DECRETO 10 agosto 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, area del comune di Isernia, imprese impegnate nella costruzione della strada a scorrimento veloce di Isernia - Castel di Sangro. (Decreto n. 30238) . . . . Pag. 54

DECRETO 10 agosto 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.r.l. I.E.S. Iniziative editoriali siciliane, unità di Catania. (Decreto n. 30239) . . . . . Pag. 55

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. I Cotoni di Sondrio, unità di Sondrio. (Decreto n. 30240) . . . . Pag. 55

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Italsiporex, unità di Patrica. (Decreto n. 30241) . . . . Pag. 56

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Emmevi MV, unità di Agliè. (Decreto n. 30242) . . . . Pag. 56

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Omniscom, unità di Trento. (Decreto n. 30243) . . . . Pag. 57

DECRETO 27 agosto 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo della provincia di Savona . . . . Pag. 57

DECRETO 28 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio di miglioramento idraulico ed agrario della Roggia Vecchia», in Ticineto . . . . Pag. 58

DECRETO 28 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola della crocetta», in Murisengo . . . . Pag. 59

DECRETO 28 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Medi Project», in Alessandria . . . . Pag. 59

DECRETO 28 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Cassinese», in Cassine . . . . Pag. 60

DECRETO 28 agosto 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.I.C.U.L. Piemonte a r.l.», in Alessandria. Pag. 60

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto della Assimoco vita S.p.a. compagnia di assicurazione sulla vita, in Segrate. (Provvedimento n. 1930) . . . . Pag. 61

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto della Norwich union vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1931) . . . . Pag. 62

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 21 settembre 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 63

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Modificazioni al regolamento di attuazione dell'attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata dell'INPGI. Pag. 63

Ministero delle politiche agricole e forestali: Rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999, relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per il riso di cui al regolamento (CE) n. 3072/1995 (Raccolto 2001) . . . . Pag. 63

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, recante: «Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2001) . . . . Pag. 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 234

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 10 agosto 2001.

Modificazione al decreto 4 aprile 2000 concernente il piano di regionalizzazione previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

01A10007

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori di taluni comuni della regione Campania colpiti da eccezionali eventi atmosferici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerato che il territorio di comuni della provincia di Napoli e di alcuni comuni delle province di Salerno e di Avellino è stato interessato, nella notte tra il 14 e il 15 settembre, da un'eccezionale ondata di maltempo che ha causato la perdita di vite umane, frane, allagamenti e danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che il giorno 22 agosto 2001, nel territorio del comune di Santa Maria a Vico (Caserta), si è verificato una eccezionale precipitazione atmosferica che ha causato gravi danni ad abitazioni private, esercizi commerciali, beni pubblici e privati e dissesti idrogeologici;

Considerato che il giorno 5 settembre 2001, nel territorio del comune di Calvanico (Salerno), si è verificato un evento metereologico particolarmente intenso che ha causato colate di detriti e fango su parte dell'abitato con danni alla rete stradale, alle infrastrutture e ai beni di proprietà pubblica e privata;

Vista la deliberazione n. 4375 del 17 settembre 2001 della giunta regionale della Campania con la quale viene richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza, per gli eventi del 14 e 15 settembre 2001 per i seguenti comuni:

provincia di Napoli: comuni di: Napoli, Monte di Procida, Bacoli, Marano, Calvizzano, Pozzuoli, Giugliano, Ischia, Forio, Casamicciola, Procida, Casandrino, S. Maria la Carità, Alma Campania, Gragnano, Massa di Somma, Nola, Castellammare, Quarto, Saviano, Ottaviano, Cicciano, Camposano;

provincia di Salerno: comuni di: San Marzano sul Sarno, Calvanico, Nocera Inferiore;

provincia di Avellino: comuni di: Moschiano, Monteforte Irpino, Lauro;

Vista la nota della regione Campania in data 19 settembre 2001 con cui viene ulteriormente precisato l'ambito dei comuni interessati con l'inserimento dei comuni di Cimatile, S. Anastasia, Casola;

Viste le note della regione Campania n. 66854 del 29 agosto 2001 e n. 68639/Gab. del 6 settembre 2001 con le quali è stata avanzata richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza rispettivamente per i comuni di Santa Maria a Vico (Caserta) e di Calvanico (Salerno);

Considerato che la natura e l'intensità degli eventi calamitosi hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare le emergenze in atto;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento delle emergenze, ricorrendo, nei casi di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni delle province di Napoli, Salerno e Avellino indicati in premessa per gli eventi del 14 e 15 settembre 2001, nonché nei comuni di Santa Maria a Vico (Caserta) e di Calvanico (Salerno), rispettivamente per gli eventi del 22 agosto e del 5 settembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

01A10611

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 agosto 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Momcilov Dragana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Momcilov Dragana, nata il 21 giugno 1972 a Kikinda (Yugoslavia), cittadina jugoslava, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplomiran Psiholog» conseguito presso l'Università di Novi Sad in data 15 giugno 1996;

Preso atto che la sig.ra Momcilov ha superato, dopo aver svolto un anno di tirocinio, l'esame professionale per collaboratore sanitario-psicologo laureato in data 29 aprile 1997, presso il Ministero della sanità della Repubblica di Serbia;

Considerata l'ampia esperienza professionale maturata dalla richiedente, come documentata in atti;

Ritenuto che la sig.ra Momcilov abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Bologna in data 16 ottobre 2000, per motivi di lavoro (subordinato);

Decreta:

Alla sig.ra Momcilov Dragana, nata il 21 giugno 1972 a Kikinda (Jugoslavia), cittadina jugoslava, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 27 agosto 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

01A10332

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 2001.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003 - prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 settembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 93.064 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma del presente articolo, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nella premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 15 settembre 2003, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare nessun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2987 (unità previsionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2001.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 11 settembre 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono

prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 settembre 2001.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 settembre 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

In applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, il 14 settembre 2001 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle

disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A10549

DECRETO 20 settembre 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 settembre 2001 è di 93.556 miliardi di lire (pari a 48.318 milioni di euro);

Decreta:

Per il 28 settembre 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 28 marzo 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 6.750 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 settembre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è disposto, altresì, il 26 settembre 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A10585

DECRETO 20 settembre 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 settembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti dei 6 settembre 2001 che hanno disposto per il 14 settembre 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre

indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 settembre 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 settembre 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 settembre 2001 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,005 per i B.O.T. a novantuno giorni giorni e a 96,161 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 67.413.518.265 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 14 dicembre 2001; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno finanziario 2002, ammonta a L. 483.163.257.302 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 settembre 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,773 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 95,233 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A10586

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 8 giugno 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale per uso umano «Puregon».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto UAC/C n. 119 del 14 dicembre 2000, con il quale la specialità medicinale «Puregon» nella confezione 200 UI/0,5 ml, soluzione iniettabile 5 flaconcini uso IM/SC - A.I.C. n. 029520297/E (in base 10), 0W4WF9 (in base 32), titolare N.V. Organon, è stata classificata in classe «C»;

Visto altresì il decreto UAC/C n. 109/2000 del 2 agosto 2000, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2000, registro n. 2, foglio n. 171, e in particolare l'art. 2;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;

Visto il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio 333, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta titolare ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere espresso in data 8-9 maggio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale PUREGON è riclassificata come segue;

200 UI/0,5 ml soluzione iniettabile 5 flaconcini uso IM/SC - A.I.C. n. 029520297/E (in base 10), 0W4WF9 (in base 32);

classe «A, nota 74».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 600.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 853.200 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato è valido con un tetto complessivo delle vendite pari a 142,8 miliardi alle condizioni di cui al decreto citato in premessa per le specialità medicinali a base di FSH ricombinante.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanità, foglio n. 53

01A10333

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Luis Moya Fernandez del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Luis Moya Fernandez, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del «Diplomado en fisioterapia», rilasciato in Spagna il 20 luglio 2000 dall'Università «Alfonso X El Sabio» (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il «Diplomado en fisioterapia», rilasciato in Spagna in data 20 luglio 2000 dall'Università «Alfonso X El Sabio», al sig. Luis Moya Fernandez nato a Madrid il 7 giugno 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10415

DECRETO 3 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nuria Coral Ferrer del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Nuria Coral Ferrer, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del «Diplomada en fisioterapia», rilasciato in Spagna il 29 luglio 1997 dall'Università «Rovira e Virgili» (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il «Diplomada en fisioterapia», rilasciato in Spagna in data 29 luglio 1997 dall'Università «Rovira e Virgili», alla sig.ra Nuria Coral Ferrer, nata a Vilafranca del Penedes (Alt Penedes) (Spagna) il 5 giugno 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10416

DECRETO 3 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Rodriguez Diez Jesus del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Rodriguez Diez Jesus, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del diplomado en fisioterapia, rilasciato in Spagna il 21 luglio 2000 dall'Università «Alfonso X El Sabio» (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il diplomado en fisioterapia, rilasciato in Spagna in data 21 luglio 2000 dall'Università «Alfonso X El Sabio», al sig. Rodriguez Diez Jesus, nato a Madrid il 26 gennaio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10417

DECRETO 3 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Rafael Vicetto Martinez del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Rafael Vicetto Martinez, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del diplomado en fisioterapia, rilasciato in Spagna il 31 luglio 2000 dall'Università «Alfonso X El Sabio» (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il diplomado en fisioterapia, rilasciato in Spagna in data 31 luglio 2000 dall'Università «Alfonso X El Sabio», al sig. Rafael Vicetto Martinez, nato Madrid il 21 giugno 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10419

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Elwin Anthony Van Dijk del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, che attua la direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 9 maggio 2000 con cui sono stati riconosciuti, subordinatamente al superamento della prova attitudinale, al sig. Elwin Anthony Van Dijk i titoli professionali conseguiti in Olanda ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di scuola elementare;

Vista la nota del 23 aprile 2001, protocollo n. 9145/c3 con la quale il provveditorato agli studi di Pesaro ha comunicato che l'interessato ha superato con esito favorevole la suddetta misura compensativa;

Decreta:

1. Il titolo akte van bekwaamheid als volledig bevoedgd onderwijzer rilasciato dalla pedagogische akademie «Thomas Morus» il 15 giugno 1984, conseguito in Olanda dal sig. Elwin Anthony Van Dijk, nato a Schiedam (Paesi Bassi) il 18 novembre 1960, ed inerente alla professione di insegnante, costituisce per l'interessato, come integrato dalla misura compensativa indicata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

Roma, 5 luglio 2001

Il dirigente generale: COSENTINO

01A10523

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2001.

Autorizzazione al Laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il Laboratorio Presidio multizonale di prevenzione U.S.L. n. 28, ubicato in Bologna, via Triachini n. 17, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Considerato che a seguito del *referendum* popolare del 1993 e della legge regionale n. 44 del 19 aprile 1995, il laboratorio presidio multizonale di prevenzione U.S.L. n. 28 è stato sostituito dall'ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Triachini n. 17, nella persona del responsabile dott. Giancarlo Pavoni, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Determinazione dell'anidride solforosa per via volumetrica.

01A10375

DECRETO 1º agosto 2001.

Autorizzazione al Laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Firenze, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 26 luglio 2001 dal Laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211, nella persona del responsabile dott. Roberto Gori, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Determinazione degli stigmastadieni.

Determinazione del multiresiduale di prodotti fitosanitari organo-fosforati mediante gascromatrografia.

Determinazione del numero di perossidi.

Determinazione dell'acidità.

Determinazione della composizione degli acidi grassi.

Determinazione della composizione e del contenuto degli steroli.

Determinazione di eritrodiolo e uvaolo.

Esame spettrofotometrico nell'ultravioletto.

Determinazione dei solventi alogenati.

01A10347

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, art. 10, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Società consortile Garibaldi, unità di Catania. (Decreto n. 30171).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10, recante: «Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001 con il quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dall'8 novembre 1999, dipendenti dalla società S.c. a r.l. Società consortile Garibaldi;

Vista l'istanza della suddetta ditta, inviata per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, tendente ad ottenere la proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni per il periodo decorrente dal 7 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione, per un arco temporale massimo comunque complessivamente non superiore ad ¼ della durata dei lavori necessari al completamento dell'opera;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dall'8 novembre 1999, dipendenti della S.c. a r.l. Società consortile Garibaldi, con sede in Milano, impegnata nei lavori di costruzione del nuovo ospedale di Catania, località Nesima, cantiere di Catania, per il periodo dal 7 febbraio 2000 al 6 maggio 2000.

Art. 2.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 7 maggio 2000 al 5 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10091

DECRETO 27 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alstom Power Italia, unità di Milano e Sesto San Giovanni. (Decreto n. 30172).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Alstom Power Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alstom Power Italia, con sede in Milano, unità di Milano per un massimo di 22 unità lavorative; Sesto San Giovanni (Milano), per un massimo di 43 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2001 con decorrenza 1° gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10092

DECRETO 27 luglio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Centro preparazione stampa, unità di Roma. (Decreto n. 30173).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Centro preparazione stampa;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 luglio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 7 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Centro preparazione stampa, sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di un dipendente prepensionabile per il periodo dal 1° aprile 2001 al 30 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10093

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mix Ceramiche, unità di Fiorano. (Decreto 30174).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Mix Ceramiche, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mix Ceramiche con sede in Fiorano Modenese (Modena), unità di Fiorano (Modena), per un massimo di 70 unità lavorative, per il periodo dal 19 dicembre 2000 al 18 giugno 2001.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 dicembre 2001, unità di Fiorano (Modena), per un massimo di 85 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2001 con decorrenza 19 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10094

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Fover, unità di Foligno. (Decreto n. 30178).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Grafiche Fover, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 1° giugno 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 7 febbraio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Fover, con sede in Foligno (Perugia), unità di Foligno (Perugia), per un massimo di 15 unità lavorative per il periodo dal 7 febbraio 2001 al 6 febbraio 2002.

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 2001 con decorrenza 7 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10143

DECRETO 27 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia Cash and Carry, unità di Bari. (Decreto n. 30179).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Metro Italia Cash and Carry, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 9 aprile 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 marzo 2001 stabilisce per un periodo di diciannove mesi, decorrente dal 2 aprile 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore terziario applicato, a 36,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 151 unità di cui 59 dipendenti in part-time, per i quali è prevista la seguente riduzione di orario: i lavoratori part-time a 20 ore ridurranno la prestazione lavorativa di 156 ore; quelli a 24 ore ridurranno la prestazione lavorativa di 187 ore; quelli a 28 ore ridurranno la prestazione lavorativa di 218 ore e quelli a 30 ore ridurranno la prestazione lavorativa di 234 ore su un organico complessivo di 156 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 2001 al 1° aprile 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia Cash and Carry, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciannove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 151 unità, di cui 59 dipendenti in part-time, per i quali è prevista la seguente riduzione di orario: i lavoratori part-time a 20 ore ridurranno la prestazione lavorativa di 156 ore; quelli a 24 ore ridurranno la prestazione lavorativa di 187 ore; quelli a 28 ore ridurranno la prestazione lavorativa di 218 ore e quelli a 30 ore ridurranno la prestazione lavorativa di 234 ore, su un organico complessivo di 156 unità;

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia Cash and Carry, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10144

DECRETO 27 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. K & M Industrie metalmeccaniche, unità di Palermo. (Decreto n. 30180).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 317 in data 24 maggio 2001, con la quale il tribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. K & M Industrie metalmeccaniche;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 5 luglio 20001, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 16 luglio 2001 del Ministro delle attività produttive di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Viste le istanze presentate dal commissario giudiziale e dal commissario straordinario della società in questione, con le quali viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 24 maggio 2001;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. K& M Industrie metalmeccaniche, sede in Roma, unità in Palermo, per un massimo di 254 unità lavorative, è autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 maggio 2001 al 23 novembre 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 24 novembre 2001 al 23 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10145

DECRETO 31 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Garibaldi, unità di Civitavecchia e Messina. (Decreto n. 30181).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha previsto l'estensione delle disposizioni della legge n. 223/1991 e della legge n. 1115/1968 alle imprese appartenenti ai settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.c. a r.l. Garibaldi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Garibaldi, con sede in Messina, unità di Civitavecchia (Roma), per un massimo di 182 unità lavorative; Messina, per un massimo di 164 unità lavorative, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 2001 con decorrenza 1° aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10146

DECRETO 31 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garboli-Rep-Impresa Generale Costruzioni ora Garboli Conicos S.p.a., unità di Catania - MCTC, Cesena - MCTC, Chieti - MCTC, Firenze - MCTC, Genova - Palazzo ducale, Milano uffici e Mazzo di Rho, Napoli - MCTC II, Palermo, Palomonte, Pomigliano D'Arco, Ponticelli urb.zione-viabilità-alloggi, Prato - Po - MCTC, Roma - uffici di sede, Roma est - MCTC, Roma Acilia Atac, Roma - Autostrade, Roma - Fiumicino, Roma - magazzino, Roma - Massimo, Roma - Pietralata, Roma - varie c/terzi, Roma - via di Brava, Roma - Villa Borghese, Roma - uffici PT c/terzi, Taranto - Ilva, Venezia - MCTC. (Decreto n. 30182).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Garboli - Rep - Impresa Generale Costruzioni ora Garboli Conicos S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 18 aprile 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 30 ottobre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garboli - Rep - Impresa Generale Costruzioni ora Garboli Conicos S.p.a., con sede in Roma, unità di Catania - MCTC - per un massimo di una unità lavorativa; Cesena - MCTC (Forlì-Cesena) per un massimo di una unità lavorativa; Chieti - MCTC - per un massimo di una unità lavorativa; Cosenza - Rai c/terzi - per un massimo di una unità lavorativa; Firenze - MCTC - per un massimo di una unità lavorativa; Genova - Palazzo ducale - per un massimo di una unità lavorativa; Grottaglie (Taranto), per un massimo di una unità lavorativa; Massa - MCTC - per un massimo di una unità lavorativa; Milano uffici e Mazzo di Rho (Milano) - per un massimo di sedici unità lavorative; Napoli MCTC II - per un massimo di quattro unità lavorative; Palermo - per un massimo di una unità lavorativa; Palomonte (Salerno) per un massimo di una unità lavorativa; Pomigliano D'Arco (Napoli) per un massimo di una unità lavorativa; Ponticelli urb.zione-viabilità-alloggi (Napoli) per un massimo di quattro unità lavorative; Prato - Po - MCTC - per un massimo di due unità lavorative; Roma - uffici di sede - per un massimo di ventotto unità lavorative; Roma est - MCTC - per un massimo di due unità lavorative; Roma - Acilia Atac - per un massimo di tre unità lavorative; Roma - Autostrade - per un massimo di una unità lavorativa; Roma - Fiumicino - per un massimo di diciotto unità lavorative; Roma - magazzino - per un massimo di una unità lavorativa; Roma - Massimo - per un massimo di due unità lavorative; Roma - Pietralata - per un massimo di undici unità lavorative; Roma - varie c/terzi - per un massimo di cinque unità lavorative; Roma - via di Brava - per un massimo di sette unità lavorative; Roma - Villa Borghese - per un massimo di otto unità lavorative; Roma uffici PT c/terzi - per un massimo di una unità lavorativa; Taranto - Ilva - per un massimo

di diciassette unità lavorative; Venezia - MCTC - per un massimo di una unità lavorativa; per il periodo dal 30 ottobre 1999 al 29 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 30 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 30 aprile 2000 al 29 ottobre 2000, unità di: Catania - MCTC - per un massimo di una unità lavorativa; Cesena - MCTC (Forlì-Cesena), per un massimo di una unità lavorativa; Chieti - MCTC - per un massimo di una unità lavorativa; Firenze - MCTC - per un massimo di una unità lavorativa; Genova - Palazzo ducale - per un massimo di una unità lavorativa; Milano uffici e Mazzo di Rho (Milano) - per un massimo di diciotto unità lavorative; Napoli - MCTC II - per un massimo di cinque unità lavorative; Palermo - per un massimo di una unità lavorativa; Palomonte (Salerno), per un massimo di una unità lavorativa; Pomigliano D'Arco (Napoli), per un massimo di una unità lavorativa; Ponticelli urb.-zione-viabilità-alloggi (Napoli), per un massimo di cinque unità lavorative; Prato - Po - MCTC - per un massimo di due unità lavorative; Roma - uffici di sede - per un massimo di ventisette unità lavorative; Roma est - MCTC - per un massimo di una unità lavorativa; Roma - Acilia Atac - per un massimo di tre unità lavorative; Roma - Autostrade - per un massimo di una unità lavorativa; Roma - Fiumicino - per un massimo di quattordici unità lavorative; Roma - magazzino - per un massimo di una unità lavorativa; Roma - Massimo - per un massimo di due unità lavorative; Roma - Pietralata - per un massimo di dieci unità lavorative; Roma - varie c/terzi - per un massimo di sei unità lavorative; Roma - via di Brava - per un massimo di sette unità lavorative; Roma - Villa Borghese - per un massimo di sette unità lavorative; Roma uffici PT c/terzi - per un massimo di una unità lavorativa; Taranto - Ilva - per un massimo di diciassette unità lavorative; Venezia - MCTC - per un massimo di una unità lavorativa.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 2000 con decorrenza 30 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10147

DECRETO 31 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Te.R., unità di stabilimento e uffici di Catania. (Decreto n. 30183).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato datato 30 marzo 2000, con il quale la società S.r.l. Pro.Te.R. è stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 26 marzo 2001;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 26 marzo 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Te.R., sede in Misterbianco (Catania), unità di stabilimento e uffici di Catania, per un massimo di cinquantanove unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 2001 al 25 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario

di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10218

DECRETO 31 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Merlo Luigino L. di Merlo Marziano & C., unità di Torino. (Decreto n. 30184).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 156 del 23 aprile 2001, pronunciata dal tribunale di Torino, che ha dichiarato il fallimento della S.a.s. Merlo Luigino L. di Merlo Marziano & C.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 24 aprile 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Merlo Luigino L. di Merlo Marziano & C., sede in Torino, unità di Torino, per un massimo di quindici unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 aprile 2001 al 23 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10219

DECRETO 31 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Stampi, unità di Caresana. (Decreto n. 30185).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 4 del 12 aprile 2001 pronunciata dal tribunale di Vercelli, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Tecno Stampi;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 12 aprile 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Stampi, sede in Caresana (Vercelli), unità in Caresana (Vercelli), per un massimo di ventiquattro unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 aprile 2001 all'11 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10220

DECRETO 31 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c Calzaturificio Etna di Ciannarella L. & M., unità di Barletta. (Decreto n. 30188).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 212/00 del 22 settembre 2000 pronunciata dal tribunale di Trani (Bari) che ha dichiarato il fallimento della S.n.c Calzaturificio Etna di Ciannarella L. & M.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 22 settembre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c Calzaturificio Etna di Ciannarella L. & M., sede in Barletta (Bari), unità in Barletta (Bari), per un massimo di diciannove unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 settembre 2000 al 21 settembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10221

DECRETO 1° agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Se.F., unità di Balangero. (Decreto n. 30189).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Co.Se.F. inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 15 maggio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 17 aprile 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 19 aprile 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria lavorazione semilavorati di carta applicato - a 30,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unità, su un organico complessivo di ventiquattro unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 19 aprile 2001 al 18 aprile 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Se.F., con sede in Balangero (Torino), unità di Balangero (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,40 ore settimanali a 30,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unità, su un organico complessivo di ventiquattro unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Se.F. - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10222

DECRETO 1° agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, dal 1° giugno 2001 Colonna 2000, unità di Pescara, Rieti e Roma. (Decreto n. 30190).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. L'Editrice Romana;

Visto il decreto direttoriale datato 8 febbraio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 aprile 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di ventisei il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 6 aprile 2000 al 5 aprile 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana sede in Roma, unità di:

Pescara, per un massimo di due unità lavorative in CIGS (zero prepensionabili);

Rieti, per un massimo di una unità lavorativa in CIGS (zero prepensionabili);

Roma, per un massimo di sedici unità lavorative in CIGS (una prepensionabili);

per il periodo dal 6 ottobre 2000 al 5 aprile 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10223

DECRETO 1° agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana dal 1° giugno 2001 Colonna 2000, unità di Roma. (Decreto n. 30191).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. L'Editrice Romana;

Visto il decreto direttoriale datato 8 febbraio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 aprile 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di ventisei il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 6 aprile 2000 al 5 aprile 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonchè la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di trenta unità lavorative in CIGS (due prepensionabili), per il periodo dal 6 ottobre 2000 al 5 aprile 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10224

DECRETO 1° agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. DEA, unità di Guarcino e Subiaco. (Decreto n. 30192).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di ammininistrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 9 in data 7 marzo 2001, con la quale il tribunale di Frosinone ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. DEA;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 2 maggio 2001, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Viste le istanze presentate dal commissario giudiziale e dal commissario straordinario della società in questione, con le quali viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 17 aprile 2001;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. DEA, sede in Guarcino (Frosinone), unità di Guarcino (Frosinone), per un massimo di 150 unità lavorative, unità di Subiaco (Roma), per un massimo di 113 unità lavorative, è autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 aprile 2001 al 16 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10225

DECRETO 1° agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione saraiale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SISAS - Soc. Italiana serie acetica sintetica, unità di Milano. (Decreto n. 30193).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista il decreto n. 66224 del 18 aprile 2001 emesso dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. SISAS - soc. italiana serie acetica sintetica;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 aprile 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SISAS - soc. italiana serie acetica sintetica, con sede in Milano,

unità di Milano per un massimo di 267 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 aprile 2001 al 17 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10226

DECRETO 1° agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento strordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philadelfia, unità di S. Gregorio. (Decreto n. 30194).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALE E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Philadelfia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2001 con il quale è stata approvata la prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 4 aprile 2001, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 31 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philadelfia, con sede in Reggio Calabria, unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 49 unità lavorative, per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 2000 con decorrenza 1° dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10227

DECRETO 1° agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotton Due, unità di S. Gregorio. (Decreto n. 30195).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cotton Due, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 12 febbraio 2001 con il quale è stata approvata la prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 1° marzo 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 31 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 12 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotton Due, con sede in Reggio Calabria, unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di diciannove unità lavorative, per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 2000 con decorrenza 1° dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10155

DECRETO 3 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria italiana alcool, unità di Oliveto Citra. (Decreto n. 30196).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 639/00 del 20 settembre 2000 pronunciata dal tribunale di Napoli che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Industria italiana alcool;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 20 settembre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dalla S.r.l. Industria italiana alcool, sede in Napoli, unità di Oliveto Citra (Salerno), per un massimo di ventiquattro unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 settembre 2000 al 19 settembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario

di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10156

DECRETO 3 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kimberly Clark, unità di Verzuolo. (Decreto n. 30197).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Kimberly Clark tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 17 ottobre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 14 febbraio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kimberly Clark, con sede in Torino, unità di Verzuolo - frazione di Villanovetta (Cuneo), per un massimo di ottantanove unità lavorative per il periodo dal 14 febbraio 2001 al 13 febbraio 2002.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2001 con decorrenza 14 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10157

DECRETO 3 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kimberly Clark, unità di Romagnano Sesia. (Decreto n. 30198).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Kimberly Clark, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 17 ottobre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 luglio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kimberly Clark, con sede in Torino, unità di Romagnano Sesia (Novara), per un massimo di dieci unità lavorative, per il periodo dal 14 febbraio 2001 al 13 febbraio 2002.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2001 con decorrenza 14 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10158

DECRETO 3 agosto 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Firema trasporti, unità di Sesto S. Giovanni. (Decreto n. 30200).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2002, dalla ditta S.p.a. Firema Trasporti;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 16 maggio 2001;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2001, della ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Caserta, unità di Sesto S. Giovanni (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10159

DECRETO 3 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firema trasporti, unità di Sesto S. Giovanni. (Decreto n. 30201).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Firema trasporti, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 agosto 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 16 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firema trasporti, con sede in Caserta, unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per un massimo di 38 unità lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con decorrenza 1° febbraio 2000.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 gennaio 2001, unità di Sesto S. Giovanni (Milano) per un massimo di 31 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 2000 con decorrenza 1° agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10160

DECRETO 7 agosto 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Lear Corporation Italia, unità di Pesaro. (Decreto n. 30202).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 febbraio 2001 al 3 febbraio 2002, dalla ditta S.p.a. Lear Corporation Italia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 febbraio 2001 al 3 febbraio 2002, della ditta S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unità di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10161

DECRETO 7 agosto 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Linostar, unità di Patrica. (Decreto n. 30203).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2003, dalla ditta S.p.a. Linostar;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2003, della ditta S.p.a. Linostar, con sede in Milano, unità di Patrica (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10162

DECRETO 7 agosto 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. RCS Editori - Settore quotidiani, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 30204).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti i verbali datati 23 febbraio 2001 e 27 febbraio 2001, tra la ditta S.p.a. RCS Editori - settore quotidiani, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge n. 41/1986, effettuate nella seduta del 25 giugno 2001;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2001 della ditta S.p.a. RCS Editori - Settore quotidiani, con sede in Milano, unità di Milano e Roma.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1 riguarda complessivamente centoventisette lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10163

DECRETO 7 agosto 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.n.c. La Fucinatura G. Carbone di L. Carbone, unità di Cercola. (Decreto n. 30205).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 gennaio 2001 al 10 gennaio 2002, dalla ditta S.n.c. La Fucinatura G. Carbone di L. Carbone;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programna di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 gennaio 2001 al 10 gennaio 2002, della ditta S.n.c. La Fucinatura G. Carbone di L. Carbone, con sede in Cercola (Napoli), unità di Cercola (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10164

DECRETO 7 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. G. Costa, unità di Castellaneta. (Decreto n. 30206).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 marzo 2001 all'11 marzo 2002, dalla ditta S.r.l. G. Costa;

Acquisito il presente parere;

Ritenuto, di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 marzo 2001 all'11 marzo 2002, della ditta S.r.l. G. Costa, con sede in Castellaneta (Taranto), e unità di Castellaneta (Taranto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10165

DECRETO 7 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Sulpol, unità di Trevi. (Decreto n. 30207).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 maggio 2001 al 6 maggio 2002, dalla ditta S.r.l. Sulpol;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 maggio 2001 al 6 maggio 2002, della ditta S.r.l. Sulpol, con sede in Trevi (Perugia), unità di Trevi (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10166

DECRETO 7 agosto 2001.

Revoca parziale del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cugini Clapis Compensati, unità di Robbio. (Decreto n. 30208).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001, dalla ditta S.p.a. Cugini Clapis Compensati;

Acquisito il prescritto parere;

Visto il decreto ministeriale del 3 gennaio 2001, n. 29375, che ha approvato il predetto programma di crisi aziendale per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001;

Visto il decreto direttoriale del 3 gennaio 2001, n. 29388, che ha autorizzato la concessione del trattamento di CIGS per il suddetto periodo;

Considerato che la società in questione, in data 29 gennaio 2001, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, con sentenza n. 122/01 del tribunale di Vigevano (Pavia);

Ritenuto, di revocare il decreto ministeriale del 3 gennaio 2001, limitatamente al periodo dal 29 gennaio 2001 al 3 settembre 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 29 gennaio 2001 al 3 settembre 2001, della ditta S.p.a. Cugini Clapis Compensati, con sede in Robbio (Pavia), unità di Robbio (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10167

DECRETO 7 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, unità di Pesaro. (Decreto n. 30209).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218, del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Lear Corporation Italia tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 agosto 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 agosto 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unità di Pesaro, per un massimo di sessanta unità lavorative per il periodo dal 5 febbraio 2001 al 4 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2001, con decorrenza 5 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10168

DECRETO 7 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linostar, unità di Patrica. (Decreto n. 30210).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218, del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Linostar, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 agosto 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 agosto 2001, è autorizzata la cor-

responsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linostar, con sede in Milano, unità di Patrica (Frosinone), per un massimo di novantasei unità lavorative per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 2001, con decorrenza 5 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10169

DECRETO 7 agosto 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. R.C.S. Editori - Settore quotidiani, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 30211).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 7 agosto 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. R.C.S. Editori - Settore quotidiani;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 7 agosto 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 127 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. R.C.S. Editori - Settore quotidiani, con sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 24 dipendenti prepensionabili;

unità di Roma per un massimo di 8 dipendenti prepensionabili;

per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10170

DECRETO 7 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Fucinatura G. Carbone di L. Carbone, unità di Cercola. (Decreto n. 30212).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.n.c. La Fucinatura G. Carbone di L. Carbone, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 agosto 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Fucinatura G. Carbone di L. Carbone, con sede in Cercola (Napoli), unità di Cercola (Napoli), per un massimo di 46 unità lavorative, per il periodo dall'11 - gennaio 2001 al 10 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2001 con decorrenza 11 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10171

DECRETO 7 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G. Costa, unità di Castellaneta. (Decreto n. 30213).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. G. Costa, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 agosto 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G. Costa, con sede in Castellaneta (Taranto), unità di Castellaneta (Taranto), per un massimo di 17 unità lavorative, per il periodo dal 12 marzo 2001 all'11 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2001 con decorrenza 12 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10172

DECRETO 7 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sulpol, unità di Trevi. (Decreto n. 30214).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Sulpol, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 agosto 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sulpol, con sede in Trevi (Perugia), unità di Trevi (Perugia), per un massimo di 41 unità lavorative per il periodo dal 7 maggio 2001 al 6 maggio 2002.

Istanza aziendale presentata il 12 giugno 2001 con decorrenza 7 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10173

DECRETO 7 agosto 2001.

Revoca e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cugini Clapis Compensati, unità di Robbio. (Decreto n. 30215).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cugini Clapis Compensati, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, n. 29375, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001;

Visto il decreto direttoriale datato 3 gennaio 2001, n. 29388 con il quale è stato concesso il trattamento di CIGS per il suddetto periodo;

Considerato che la società in questione, in data 29 gennaio 2001 è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, con sentenza n. 122/01 del tribunale di Vigevano (Pavia);

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 gennaio 2001 al 14 gennaio 2002;

Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 2001 che ha revocato il suddetto programma di crisi aziendale limitatamente al periodo dal 29 gennaio 2001 al 3 settembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, pertanto, di revocare la corresponsione del citato trattamento per il periodo dal 29 gennaio 2001 al 3 settembre 2001, già disposto con il decreto direttoriale del 3 gennaio 2001, n. 29388, e di poter provvedere, contestualmente alla concessione del predetto trattamento, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 223/1991, come modificato dall'art. 7, comma 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236, solo a decorrere dalla data di ammissione al concordato preventivo *cessio bonorum* e cioè dal 29 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ed a seguito del decreto ministeriale del 7 agosto 2001 è revocata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con il decreto direttoriale del 3 gennaio 2001, n. 29388, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cugini Clapis Compensati con sede in Robbio (Pavia), unità di Robbio (Pavia), per un massimo di 57 unità lavorative limitatamente al periodo dal 29 gennaio 2001 al 3 settembre 2001.

Art. 2.

È conseguentemente autorizzata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 gennaio 2001 al 14 gennaio 2002 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cugini Clapis Compensati con sede in Robbio (Pavia), unità di Robbio (Pavia), per un massimo di 57 unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale, entro rispettivamente centoventi o sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10174

DECRETO 7 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. DSM Capua, unità di Capua. (Decreto n. 30216).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. DSM Capua, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 24 maggio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. DSM Capua, con sede in Capua (Caserta), unità di Capua (Caserta), per un massimo di 14 unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 2001 con decorrenza 1° luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10175

DECRETO 7 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Industria, unità di Genova, Pero, Sesto San Giovanni. (Decreto n. 30217).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Abb Industria tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Industria con sede in Milano, unità di:

Genova, per un massimo di 2 unità lavorative;

Pero (Milano), per un massimo di 11 unità lavorative;

Sesto San Giovanni (Milano), per un massimo di 29 unità lavorative per il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'1° settembre 2000 al 28 febbraio 2001, unità di:

Genova, per un massimo di 19 unità lavorative;

Pero (Milano), per un massimo di 9 unità lavorative;

Sesto San Giovanni (Milano), per un massimo di 33 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 2000 con decorrenza 1° settembre 2000.

L'Istituo nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10176

DECRETO 8 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia Cash and Carry, unità di Venezia - Mestre. (Decreto n. 30219).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, Registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Metro Italia Cash and Carry per l'unità di Venezia - Mestre inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 9 aprile 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 marzo 2001 stabilisce per un periodo di diciannove mesi, decorrente dal 2 aprile 2001, la riduzione dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di 132 unità, di cui 27 con contratto part-time, su un organico complessivo di 139 dipendenti, secondo la seguenti modalità:

lavoratori full-time: percentuale di riduzione sull'orario medio settimanale pari al 7,1%;

lavoratori part-time a 20 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 117 ore;

lavoratori part-time a 24 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 140 ore;

lavoratori part-time a 28 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 164 ore;

lavoratori part-time a 30 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 175 ore;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 2001 al 1° aprile 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia Cash and Carry con sede in Cinisello Balsamo (Milano), unità di Venezia - Mestre (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà.

Il citato contratto stabilisce, per diciannove mesi, la riduzione dell'orario di lavoro, nei confronti di un numero massimo di 132 unità, di cui 27 con contratto part-time, su un organico complessivo di 139 dipendenti, secondo le seguenti modalità:

lavoratori full-time: percentuale di riduzione sull'orario medio settimanale pari al 7,1%;

lavoratori part-time a 20 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 117 ore;

lavoratori part-time a 24 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 140 ore;

lavoratori part-time a 28 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 164 ore;

lavoratori part-time a 30 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 175 ore;

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia Cash and Carry, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996. n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10177

DECRETO 8 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intelit, unità di Catania, Napoli, Palermo. (Decreto n. 30220).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Intelit tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intelit, con sede in Catania, unità di:

Catania, per un massimo di 34 unità lavorative;

Napoli, per un massimo di 52 unità lavorative;

Palermo, per un massimo di 40 unità lavorative per il periodo dal 1° settembre 1999 al 29 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1999 con decorrenza 1° settembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2000, unità di:

Catania, per un massimo di 31 unità lavorative;

Napoli, per un massimo di 29 unità lavorative;

Palermo, per un massimo di 31 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 10 aprile 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

Art. 3.

Il suddetto trattamento è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° settembre 2000 al 28 febbraio 2001, unità di:

Catania, per un massimo di 40 unità lavorative;

Napoli, per un massimo di 35 unità lavorative;

Palermo, per un massimo di 39 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 2000 con decorrenza 1° settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10178

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano, unità di stabilimento di Torino. (Decreto n. 30221).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 giugno 2001 al 10 giugno 2002, dalla ditta S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 giugno 2001 al 10 giugno 2002, della ditta S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano, sede in Torino, unità di Stabilimento di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10179

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della Bull HN Information Systems Italia S.p.a., ora Bull Italia S.p.a., unità di Avellino - Prata Principato Ultra, Bari, Castelmaggiore, Firenze, Genova, Padova, provincia di Milano (Pregnana - Monza - Sedriano - V. Nuvol), Rende, Roma, Torino, Tremestieri Etneo. (Decreto n. 30222).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 11 gennaio 1999 - 10 gennaio 2000;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 gennaio 2000 al 10 gennaio 2001, della ditta Bull HN Information Systems Italia S.p.a., ora Bull Italia S.p.a.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'11 luglio 2001;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 gennaio 2000 al 10 gennaio 2001, della ditta Bull HN Information Systems Italia S.p.a., ora Bull Italia S.p.a., sede in Pregnana Milanese (Milano), unità di: Avellino (Prata Principato Ultra), Bari, Castelmaggiore (Bologna), Firenze, Genova, Padova, provincia di Milano (Pregnana, Monza, Sedriano, V. Nuvol), Rende (Cosenza), Roma, Torino e Tremestieri Etneo (Catania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10180

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione della modifica del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Rotamfer, unità di Arese, Sesto S. Giovanni, Castelnuovo del Garda. (Decreto n. 30223).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 1° otobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, n. 28962, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale presentato dalla Rotamfer S.p.a., per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 luglio 2001;

Visto il decreto direttoriale del 9 ottobre 2000 e successivo, che ha autorizzato la concessione del trattamento di CIGS a decorrere dal 5 luglio 1999;

Considerato che la società in questione, con istanza pervenuta in data 25 settembre 2000, ha chiesto la modifica del piano originario di ristrutturazione in quanto sono interessati al trattamento straordinario di integrazione salariale anche i dipendenti dello stabilimento di Castelnuovo del Garda (Verona), per il periodo dal 2 agosto 2000 al 4 luglio 2001, data, quest'ultima, in cui tutte le unità sospese, sono state integrate;

Vista la nota dell'ispettorato provinciale del lavoro di Verona del 26 gennaio 2001 dalla quale emerge che l'azienda ha posto in essere per la sopra indicata unità produttiva interventi ristrutturativi per un importo pari a lire 1,8 miliardi che hanno comportato la sospensione dal lavoro per un massimo di 26 unità lavorative, tutte reimpiegate nel ciclo produttivo a far data del 4 luglio 2001;

Ritenuto, sulla base di detti elementi, di revocare il sopra richiamato decreto ministeriale 9 ottobre 2000, n. 28962, limitatamente al periodo dal 5 luglio 2000 al 4 luglio 2001 e di approvare la modifica del programma presentato dall'azienda in parola per il periodo dal 5 luglio 2000 al 4 luglio 2001, ricomprendendo fra gli stabilimenti interessati anche quello di Castelnuovo del Garda (Verona);

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato il decreto ministeriale 9 ottobre 2000, n. 28962, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della Rotamfer S.p.a., con sede in Castelnuovo del Garda (Verona), per le unità di Arese (Milano) e Sesto S. Giovanni (Milano), limitatamente al periodo dal 5 luglio 2000 al 4 luglio 2001.

Art. 2.

È approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale della Rotamfer S.p.a. con sede in Castelnuovo del Garda (Verona), per le unità di Castelnuovo del Garda (Verona), Arese (Milano) e Sesto S. Giovanni (Milano), dal 5 luglio 2000 al 4 luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10181

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Hydro Drilling International, unità di Alessandria. (Decreto n. 30224).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 giugno 2001 al 17 giugno 2002, dalla ditta S.p.a. Hydro Drilling International;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 giugno 2001 al 17 giugno 2002, della ditta S.p.a. Hydro Drilling International, sede in Alessandria, unità di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10182

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Coimel, unità di Catanzaro Lido. (Decreto n. 30225).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 febbraio 2001 al 4 febbraio 2002, dalla ditta S.r.l. Coimel;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 febbraio 2001 al 4 febbraio 2002, della ditta S.r.l. Coimel, sede in Catanzaro Lido (Catanzaro), unità di Catanzaro Lido (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10183

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Tacconi Sud, unità di Latina. (Decreto n. 30226).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 13 aprile 2001 al 12 aprile 2002, dalla ditta S.p.a. Tacconi Sud;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 13 aprile 2001 al 12 aprile 2002, della ditta S.p.a. Tacconi Sud, sede in Latina, unità di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10184

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ligure dolciaria, unità di stabilimento Sassello. (Decreto n. 30227).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2003, dalla ditta S.r.l. Ligure dolciaria;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2003, della ditta S.r.l. Ligure dolciaria, con sede in Genova, unità di stabilimento Sassello (Savona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10185

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Tamigi, unità di Moncalieri. (Decreto n. 30228).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 28 maggio 2001 al 27 maggio 2002, dalla ditta S.p.a. Tamigi;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 28 maggio 2001 al 27 maggio 2002, della ditta S.p.a. Tamigi, con sede in Torino, unità di Moncalieri (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10186

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Officine metallurgiche G. Cornaglia, unità di Beinasco. (Decreto n. 30229).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 febbraio 2001 all'11 febbraio 2002, dalla ditta S.p.a. Officine metallurgiche G. Cornaglia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 12 febbraio 2001 all'11 febbraio 2002, della ditta S.p.a. Officine metallurgiche G. Cornaglia, con sede in Beinasco (Torino), unità di Beinasco (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10187

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Alto Lazio, unità di Viterbo. (Decreto n. 30230).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001, dalla ditta S.r.l. Alto Lazio;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001, della ditta S.r.l. Alto Lazio, con sede in Bologna, unità di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10188

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione della prosecuzione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Radim, unità di Pomezia. (Decreto n. 30231).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 4 settembre 1999 - 3 settembre 2000;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 4 settembre 2000 al 21 maggio 2001, della ditta S.p.a. Radim;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato la prosecuzione del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 4 settembre 2000 al 21 maggio 2001, della ditta S.p.a. Radim, sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10189

DECRETO 10 agosto 2001.

Reiezione del programma di proroga complessa per conversione aziendale della S.p.a. Palmera, dal 1º agosto 1998 Consorzio Madia Diana S.r.l., unità di Bari. (Decreto n. 30232).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma per conversione aziendale per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 gennaio 2000;

Vista l'istanza aziendale di proroga complessa del trattamento di integrazione salariale per il periodo 7 gennaio 2000 - 6 gennaio 2001, della ditta Consorzio Madia Diana ex Alco - Palmera;

Considerato che, l'intero programma aziendale è strettamente subordinato all'avvio del contratto di programma, il quale prevede la realizzazione di un microdistretto agro-alimentare da realizzarsi all'interno dello stabilimento Alco - Palmera e nell'area ASI circostante;

Considerato che, alla data del luglio 2001 ancora detto contratto di programma non risulta essere stato stipulato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, dalla nota del Servizio ispezione del lavoro di Bari si evince che alla data dell'accesso ispettivo, ovvero 10 luglio 2001, nulla è stato realizzato di quanto previsto nel programma aziendale quali impegni di ristrutturazione anch'essi collegati agli interventi inerenti al contratto di programma in questione;

Ritenuto quindi, che non sussistono le condizioni per l'approvazione della proroga del programma in quanto non è stato realizzato il programma presentato;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, non è approvato il programma di proroga complessa per il periodo dal 7 gennaio 2000 al 6 gennaio 2001 della ditta Consorzio Madia Diana ex Alco - Palmera, sede legale di Bari, unità di Bari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro rispettivamente sessanta o centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10190

DECRETO 10 agosto 2001.

Reiezione delle istanze di riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.T.I. Azienda tabacchi italiani, unità di Battipaglia e Pontecagnano. (Decreto n. 30236).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Vista la delibera CIPI del 24 marzo 1988, che reca: «Accertamenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, legge n. 675/1977: direttive sullo stato di crisi, riorganizzazione e ristrutturazione»;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto ministeriale n. 18812 del 29 settembre 1995, con il quale non è stato approvato il programma di riorganizzazione, presentato dall'azienda A.T.I. S.p.a.;

Vista la sentenza n. 4043/2001 con la quale il T.A.R. Lazio, sez. III *bis*, con la quale è stato annullato il citato decreto ministeriale n. 18812 del 29 settembre 1995, con la seguente motivazione «in quanto viziato da difetto di motivazione, facendo, pertanto, salvi, gli ulteriori atti della P.A.»;

Ritenuto stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, di dover procedere al riesame della documentazione agli atti;

Riesaminata la documentazione agli atti, fra cui l'istanza presentata dall'azienda A.T.I. S.p.a., il 21 ottobre 1993, per la richiesta di primo intervento semestrale di CIGS per riorganizzazione, per il periodo decorrente dal 2 marzo 1992;

Considerato che la predetta richiesta è stata inoltrata all'Ufficio regionale del lavoro e massima occupazione di Napoli, come dichiarato dallo stesso in data 21 ottobre 1993, ben oltre, quindi, il termine di presentazione disposto dall'art. 7 della legge n. 164/1975;

Viste le successive istanze aziendali di proroga semestrali di CIGS per riorganizzazione, presentate al predetto Ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, in data 26 ottobre 1992 per il periodo dal 21 settembre 1992 al 21 marzo 1993, in data 22 aprile 1993, per il periodo dal 21 marzo 1993 al 21 settembre 1993 in data 21 e 22 ottobre 1993 per il periodo 21 settembre 1993 al 27 novembre 1993, e poi in data 24 dicembre 1993 per il periodo 27 novembre 1993 al 31 dicembre 1993;

Considerato che il piano di riorganizzazione aziendale, prevedeva interventi da realizzare nell'arco di ventiquattro mesi, decorrenti dal 2 marzo 1992;

Vista la citata delibera CIPI del 24 marzo 1988, lettera *b*), che all'ultimo capoverso dispone: «I processi riorganizzativi avranno di norma una durata non superiore ai ventiquattro mesi ridotti a dodici se la riorganizzazione segue ad una crisi o ristrutturazione;

Considerato che la società A.T.I. S.p.a. aveva già usufruito del trattamento CIGS per ristrutturazione aziendale nel periodo antecedente, relativamente al periodo dal 28 dicembre 1987 al 29 febbraio 1992;

Viste la nota del locale Servizio ispettivo del 16 marzo 1994, riguardante il piano di riorganizzazione della società di cui trattasi;

Considerato che dalle dette verifiche ispettive, risultano effettuati interventi di riorganizzazione a decorrere dal 1° gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, non si può dar corso alla richiesta della società S.p.a. A.T.I. Azienda tabacchi italiani, con sede in Roma, unità di Battipaglia (Salerno) e Pontecagnano (Salerno), riguardante la concessione del trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale, da questa presentata in data 21 ottobre 1993, ben oltre il termine di presentazione disposto dall'art. 7 legge n. 164/1975.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, non è approvato il programma di riorganizzazione aziendale, per il restante periodo dal 1° settembre 1992, sulla base di quanto disposto dalla delibera del CIPI del 24 marzo 1988, lettera *b)*, e delle verifiche ispettive i cui contenuti sono stati richiamati nel preambolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale entro rispettivamente centoventi o sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10191

DECRETO 10 agosto 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, area del comune di Sarroch, imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto integrato di classificazione a ciclo combinato (I.G.C.C.) per l'autoproduzione di energia elettrica e dell'impianto di ossigeno nell'ambito della raffineria Saras di Sarroch. (Decreto n. 30237).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 24 marzo 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Sarroch (Cagliari): imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto integrato di classificazione a ciclo combinato (I.G.C.C.) per l'autoproduzione di energia elettrica e dell'impianto di ossigeno nell'ambito della raffineria Saras di Sarroch (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10192

DECRETO 10 agosto 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, area del comune di Isernia, imprese impegnate nella costruzione della strada a scorrimento veloce di Isernia - Castel di Sangro. (Decreto n. 30238).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 12 agosto 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Isernia: imprese impegnate nella costruzione della strada a scorrimento veloce Isernia - Castel di Sangro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10193

DECRETO 10 agosto 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.r.l. I.E.S. Iniziative editoriali siciliane, unità di Catania. (Decreto n. 30239).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti i verbali datati 7 febbraio 2001 e 5 marzo 2001, tra la ditta S.r.l. I.E.S. Iniziative editoriali siciliane e le organizzazione sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2003;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2003 della ditta S.r.l. I.E.S. Iniziative editoriali siciliane, sede in Catania, unità di Catania.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1 riguarda complessivamente dodici lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10194

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. I Cotoni di Sondrio, unità di Sondrio. (Decreto n. 30240).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 luglio 2001 al 30 giugno 2002, dalla ditta S.p.a. I Cotoni di Sondrio;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 luglio 2001 al 30 giugno 2002, della ditta S.p.a. I Cotoni di Sondrio, con sede in Sondrio, unità di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10195

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Italsiporex, unità di Patrica. (Decreto n. 30241).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 23 aprile 2001 al 22 aprile 2002, dalla ditta S.r.l. Italsiporex;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 aprile 2001 al 22 aprile 2002, della ditta S.r.l. Italsiporex, con sede in Patrica (Frosinone), unità di Patrica (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10196

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Emmevi MV, unità di Agliè. (Decreto n. 30242).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 23 aprile 2001 al 22 ottobre 2001, dalla ditta S.p.a. Emmevi MV;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 aprile 2001 al 22 ottobre 2001, della ditta S.p.a. Emmevi MV, con sede in Agliè (Torino), unità di Agliè (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10197

DECRETO 10 agosto 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Omniscom, unità di Trento. (Decreto n. 30243).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002, dalla ditta S.p.a. Omniscom;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002, della ditta S.p.a. Omniscom, con sede in Bolzano, unità di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10198

DECRETO 27 agosto 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo della provincia di Savona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 4 del 16 gennaio 2001 con la quale la provincia di Savona designa la dott.ssa Giuliana Cornetti Gallia consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Giuliana Cornetti Gallia allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Savona;

Decreta:

La dott.ssa Giuliana Cornetti Gallia è nominata consigliere di parità effettiva della provincia di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2001

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae della dott.ssa Giuliana Cornetti Gallia

QUALIFICHE

Insegnante di discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria di secondo grado

Esperienze professionali.

Ha insegnato in istituti tecnici e professionali le seguenti materie: diritto pubblico, diritto privato, diritto amministrativo, diritto della navigazione, economia politica e scienza delle finanze.

Ha partecipato sia in qualità di rappresentante eletto dalla componente genitori, sia in qualità di rappresentante eletto dalla componente docente a più legislature di consigli d'istituto delle scuole di allora appartenenza, del consiglio scolastico distrettuale n. 7 e del consiglio scolastico provinciale.

Nell'ambito delle scuole di appartenenza è stata membro di commissioni di valutazione del docenti, di gestione del turismo scolastico, di coordinamento didattico.

È stata coordinatrice di stage di alternanza scuola-lavoro e di scambi culturali con scuole straniere europee;

Ha insegnato per vari anni nei corsi serali per lavoratori-studenti, nelle 150 ore e in corsi sperimentali (Igea nell'istituto tecnico commerciale).

Studi.

Maturità classica, liceo classico Chiabrera Savona.

Laurea in giurisprudenza, Università agli studi Genova.

Lingue straniere.

Conoscenza approfondita della lingua spagnola con esperienza di insegnamento nella scuola statale e in corsi rivolti alla cittadinanza.

Interessi e attività.

Ha svolto attività sindacale nella UIL scuola, ricoprendo le cariche di segretario provinciale e regionale di categoria.

È stata membro del direttivo e dell'esecutivo camerale della UIL provinciale.

Ha svolto azioni di coordinamento con la CGIL scuola e con la CISL SISM e SINASCEL provinciali.

Nell'ambito sindacale ha partecipato alla formulazione di piattaforme contrattuali a livello nazionali e ha condotto numerose assemblee con i lavoratori della scuola.

Ha svolto attività di consulenza e tutela degli iscritti in qualità di segretario di categoria e di membro di commissioni presso il provveditorato agli studi di Savona.

È stata coordinatrice del coordinamento femminile della UIL provinciale e per anni ha partecipato al coordinamento femminile unitario confederale provinciale.

Ha partecipato in qualità di membro e di vicepresidente alla consulta provinciale femminile su designazione sindacale. In tale ambito ha particolarmente curato la creazione del servizio di consulenza legale e del telefono donna.

Ha partecipato all'attività del consiglio di quartiere oltreletimbro e, successivamente, è stata eletta in qualità di consigliere della V circoscrizione per più legislature, coordinando la commissione scuola, cultura e tempo libero. Nell'attuale ricopre la carica di presidente della stessa.

01A10297

DECRETO 28 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio di miglioramento idraulico ed agrario della Roggia Vecchia», in Ticineto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 23 maggio 2001 dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopraccitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio di miglioramento idraulico ed agrario della Roggia Vecchia», con sede in Ticineto (Alessandria), c/o palazzo comunale di Ticineto, costituita in data 27 gennaio 1979 con atto a rogito notaio dott. Carlo Mussa, repertorio n. 80218, registro società n. 2747 del tribunale di Casale Monferrato, posizione n. 166/165498/7, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alessandria, 28 agosto 2001

Il direttore provinciale: SANLORENZO

01A10309

DECRETO 28 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola della crocetta», in Murisengo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 19 giugno 2001 dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopraccitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola della Crocetta», con sede in Murisengo (Alessandria), via Chivasso n. 7, costituita in data 17 ottobre 1974, con atto a rogito notaio dott. Alberto Zamparelli, repertorio n. 56040, registro società n. 2384 del tribunale di Casale Monferrato, posizione n. 1006/134946/3, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alessandria, 28 agosto 2001

Il direttore provinciale: SANLORENZO

01A10310

DECRETO 28 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Medi Project», in Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 23 maggio 2001 dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopraccitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Medi Project», con sede in Alessandria, via Modena n. 21, costituita in data 29 febbraio 1996 con atto a rogito notaio dott. Luciano Mariano, repertorio n. 27643, n. 207181/1996 del registro imprese di Alessandria, posizione n. 1602/274900/7, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alessandria, 28 agosto 2001

Il direttore provinciale: SANLORENZO

01A10311

DECRETO 28 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Cassinese», in Cassine.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 23 maggio 2001 dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopraccitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola Cassinese», con sede in Cassine (Alessandria), Regione Sottomonte n. 462, costituita in data 23 maggio 1947 con atto a rogito notaio dott. Ettore Busso, repertorio n. 7189, registro società n. 3634 del tribunale di Alessandria, posizione n. 572/14481/7, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alessandria, 28 agosto 2001

Il direttore provinciale: SANLORENZO

01A10312

DECRETO 28 agosto 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.I.C.U.L. Piemonte a r.l.», in Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che i liquidatori non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla procedura di liquidazione ordinaria;

Espletata la procedura prevista dall'art. 37, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 22 marzo 2001 dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopraccitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

Il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929, con studio in Alessandria, piazza Turati n. 5, è nominato liquidatore della società cooperativa «S.I.C.U.L. Piemonte a r.l.», con sede in Alessandria, Spalto Borgoglio n. 24, costituita in data 19 febbraio 1988 per rogito notaio Roberto Gabei, registro società n. 11846, già posta in liquidazione *ex*-art. 2448 del codice civile dal 30 gennaio 1990, in sostituzione dei signori Chiodo Salvatore, Di Vita Cataldo e Giglio Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 28 agosto 2001

Il direttore provinciale: SANLORENZO

01A10285

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto della Assimoco vita S.p.a. compagnia di assicurazione sulla vita, in Segrate. (Provvedimento n. 1930).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CEE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Assimoco vita S.p.a. compagnia di assicurazione sulla vita, con sede in Segrate (Milano) - Centro direzionale «Milano Oltre», palazzo Giotto, via Cassanese n. 224, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 29 maggio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Assimoco vita S.p.a. compagnia di assicurazione sulla vita che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 14 e 16 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Assimoco vita S.p.a. compagnia di assicurazione sulla vita, con sede in Segrate (Milano), con le modifiche apportate agli articoli:

art. 5 *(Capitale - Azioni - Obbligazioni)*. — Nuova determinazione del capitale sociale in € 18.500.000 diviso in n. 18.500.000 azioni da 1 euro ciascuna (in luogo di L. 37.000.000.000 diviso in n. 37.000.000 azioni da L. 1.000 ciascuna) [a seguito di conversione del valore nominale delle 37.000.000 azioni in euro al tasso fisso, con arrotondamento per difetto e accredito alla riserva legale del residuo attivo derivante dal capitale sociale espresso in lire così come convertito; raggruppamento delle azioni e sostituzione con una nuova azione da 1 euro ogni due azioni da 0,50 euro];

art. 14 *(Consiglio di amministrazione)*. — Sostituzione dell'espressione «euro 1.032.914» (in luogo della precedente «Lit. 2 mld.») con riferimento al valore delle operazioni di compravendita di immobili, partecipazioni e altri investimenti;

introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità;

art. 16 *(Collegio sindacale)*. — Nuova disciplina in materia di:

a) normativa applicabile al collegio sindacale: rinvio dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;

b) nomina del presidente del collegio sindacale: modalità;

c) cause di ineleggibilità e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti;

d) assistenza dei sindaci alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo se nominato;

e) possesso in capo ai sindaci dei requisiti di professionalità e onorabilità: rinvio al decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

f) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A10468

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto della Norwich union vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1931).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CEE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla Norwich union vita S.p.a., con sede in Milano, via Battistotti Sassi Luisa n. 11/a, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 25 luglio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Norwich union vita S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 16, dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Norwich union vita S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

art. 1 *(Denominazione)*. — Modifica della denominazione sociale da «Norwich union vita S.p.a.» in «Helvetia life - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a.», in forma abbreviata «Helvetia life S.p.a.»;

art. 3 *(Sede)*. — Trasferimento della sede sociale da via Battistotti Sassi Luisa n. 11/A a via G.B. Cassinis n. 21;

estensione della possibilità di istituire altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e sopprimerle, mediante l'introduzione della frase «e in Europa»;

art. 5 *(Durata)*. — Proroga della durata della società dal 31 dicembre 2040 al 31 dicembre 2100;

art. 6 *(Capitale sociale)*. — Nuova determinazione del capitale sociale in € 6.760.000 diviso in 6.760.000 azioni da € 1 ciascuna (in luogo del precedente importo espresso in L. 13.000.000.000, diviso in 13.000.000 di azioni del valore nominale di L. 1.000 ciascuna) [mediante utilizzo della voce «altre riserve» per L. 89.185.200 e mediante aumento del valore nominale delle azioni da 0,52 euro a 1 euro];

art. 7 *(Assemblee)*. — In relazione alla possibilità di convocare le assemblee ordinarie e straordinarie al di fuori della sede sociale, sostituzione della parola «Italia» con la parola «Europa»;

art. 16 *(Collegio sindacale)*. — Nuova disciplina in materia di:

a) limiti al cumulo degli incarichi per il collegio sindacale;

b) modalità di nomina del presidente del collegio sindacale;

c) definizione dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 162/2000 per almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti;

d) definizione dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del citato decreto ministeriale n. 162/2000 in capo ai sindaci non in possesso del requisito di cui alla precedente lettera *c)*.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A10467

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 settembre 2001

Dollaro USA	0,9200
Yen giapponese	107,18
Corona danese	7,4394
Lira Sterlina	0,63010
Corona svedese	9,9631
Franco svizzero	1,4464
Corona islandese	92,30
Corona norvegese	7,9290
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57339
Corona ceca	34,277
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,65
Litas lituano	3,6791
Lat lettone	0,5667
Lira maltese	0,4071
Zloty polacco	3,8243
Leu romeno	27877
Tallero sloveno	219,9148
Corona slovacca	43,738
Lira turca	1409000
Dollaro australiano	1,9000
Dollaro canadese	1,4385
Dollaro di Hong Kong	7,1759
Dollaro neozelandese	2,2825
Dollaro di Singapore	1,6022
Won sudcoreano	1205,20
Rand sudafricano	8,0788

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10644

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazioni al regolamento di attuazione dell'attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata dell'INPGI.

Con decreto ministeriale n. 9PS/80831/PG-L-11 del 30 maggio 2001, sono state approvate, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le delibere n. 19 del 14 dicembre 2000 e n. 7 del 3 aprile 2001 assunte dal comitato amministratore della gestione separata INPGI, concernenti modificazioni al regolamento di attuazione dell'attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata.

01A10369

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999, relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per il riso di cui al regolamento (CE) n. 3072/1995 (Raccolto 2001).

In conformità al disposto di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 2316/1999 del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CE n. 1251/1999), l'area di base globale nazionale, fissata in 5,8012 milioni di ettari, non è stata superata.

Conseguentemente, per il 2001, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, escluso il mais, sono totalmente ammissibili ai pagamenti per superficie.

L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento (CE) n. 2316/1999 in 1,2 mio/ha, risulta invece superata, in via previsionale, nella misura del 12,6132% e, pertanto, allo stato, le superfici investite a mais ammissibili ai pagamenti per superficie saranno ridotte nella misura di detta percentuale.

Per quanto concerne i semi oleosi, le superfici dichiarate risultano pari a 553.279 ha, pertanto, la superficie massima garantita determinata per l'Italia, al netto della quota teorica (10%) di messa a riposo, risulta superata.

Tuttavia, eventuali penalità in questo comparto saranno previste secondo la vigente normativa comunitaria solo qualora sarà constatato anche il superamento della superficie massima garantita comunitaria.

La superficie massima garantita per il grano duro (1.646.000 ha) delle regioni tradizionali non è stata superata, in quanto le superfici dichiarate risultano pari a 1.638.695 ha.

Di contro, la superficie massima garantita delle regioni non tradizionali (4.000 ha) risulta superata in quanto sono stati dichiarati a tal fine 10.844 ha.

La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso non risulta superata e, pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.

01A10552

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, recante: «Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2001).

All'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* nella parte in cui sostituisce l'art. 142 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pag. 11, seconda colonna, primo rigo, dove è scritto: «Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, commissione provinciale. ...», leggasi: «Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, *anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della* commissione provinciale. ...».

01A10519

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651222/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77